



Città di Jesolo

## **Ordinanza n. 138/2008**

### **ORDINANZA SULLE ATTIVITA BALNEARI**

#### **IL DIRIGENTE IV SETTORE**

Vista la necessità di disciplinare le varie attività balneari che si esercitano nelle zone demaniali marittime del litorale di Jesolo;

Visto il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Vista la L. n.59/1997 e il D. Lgs. 112/1998, con i quali le funzioni relative al demanio marittimo sono state conferite alla Regioni ed agli enti locali, fatta eccezione per la disciplina e la sicurezza della navigazione;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Vista la L. R. n. 33 del 04/11/2002, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006;

Visto il Decreto della Regione Veneto n°36 del 17.03.2008 in merito all'individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della Regione Veneto per l'anno 2008, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le vigenti ordinanze dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;

Visto il Regolamento dell'Uso Del Demanio Marittimo, approvato con delibera di C.C. del 23/6/2004 n. 92;

Vista l'Ordinanza Comunale sulle attività balneari n. 81 del 30 aprile 2008;

Vista l'esigenza di modificare l'art. 5 l'intero comma 2, relativamente alle sanzioni in base alla Legge 8 luglio 2003 n. 172;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Jesolo, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare e ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza alla regolamentazione delle attività di salvamento;

## ORDINA

### Art. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. La stagione balneare è compresa fra il 1 Maggio e il 30 Settembre nelle aree rientranti nella giurisdizione del Comune di Jesolo.
2. Periodi diversi potranno essere definiti, come previsto dalle Linee Guida per la Gestione dei Servizi sull'Arenile (Carta dei servizi sull'Arenile), approvate con Delibera di Giunta il 22.04.2008 al n. 109. In particolare i soggetti operanti sull'arenile potranno comunicare, entro il 15 marzo di ogni anno, eventuali date diverse di inizio e di fine stagione assicurando, comunque, tutti i servizi previsti dalle predette Linee Guida (salvataggio, primo intervento, servizi igienici, etc.) e verificando la compatibilità del diverso periodo con gli interventi di preparazione e sistemazione dell'arenile, con il servizio di pulizia ed assemblaggio dei rifiuti, etc.. Nel caso in cui tali diverse date vengano ritenute compatibili dall'Amministrazione Comunale saranno inserite all'interno dell'Ordinanza stagionale o oggetto di presa d'atto da parte della Giunta Comunale con propria deliberazione.
3. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi indicati nelle Linee Guida per la Gestione dei Servizi sull'Arenile (carta dei servizi sull'Arenile) approvate con Delibera di Giunta il 22.04.2008, con le modalità e gli standard previsti dalle stesse.

### Art. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Jesolo, sono, durante il periodo della stagione balneare, destinati prioritariamente alla balneazione, per una distanza di 500 metri dalla battigia, fatti salvi i divieti di balneazione di cui all'ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha facoltà di utilizzare i segnali previsti per il subacqueo, con sagola non più lunga di 7 metri.
2. Analogamente, i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

### Art. 3 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

#### E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

#### Art. 3.a - Divieti

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali;
- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

E' inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

1. disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione esclusi i mezzi di soccorso. Nella fascia di transito è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone e/o dei mezzi di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa, nonché il deposito di materiali e/o oggetti di qualunque tipo salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso;
2. far sostare le imbarcazioni di qualsiasi genere ad eccezione di quelle autorizzate;
3. transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, anche non a motore, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo;
4. il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere e sui pennelli non attrezzati per il passeggio;
5. sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
6. gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;
7. campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;
8. condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. A tale riguardo, i concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative, e senza condurre gli animali in acqua;
9. praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno o molestie, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge; i concessionari possono, previa autorizzazioni e permessi comunali, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine della stagione balneare;
10. esercitare attività, arti, mestieri non espressamente autorizzati dal Comune;
11. organizzare manifestazioni o eventi senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
12. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo, salvo specifica autorizzazione, anche mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
13. bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante salvo specifica autorizzazione;
14. utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

### Art. 3.b - Obblighi

I concessionari devono:

1. adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra siano rispettati i divieti di cui sopra;
2. permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di transito dell'arenile, qualora nelle immediate vicinanze non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti.
3. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi; i concessionari titolari di attività di pubblico esercizio sull'arenile sono tenuti altresì a rispettare le prescrizioni e limitazioni poste dalle normative e dai regolamenti di riferimento;
4. i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino alla riva del mare nonché dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia;
5. evitare, riguardo ai mezzi meccanici autorizzati ai sensi dell'art. 38 del vigente Regolamento dell'Uso del Demanio Marittimo ad effettuare la pulizia dell'arenile, orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario compreso tra le 19.00 e le 23.00 e tra le 6.00 e le 9.00.

### Art. 3.c - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. la posa in opera di recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. l'accensione di fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. il transito o la sosta con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;
4. l'installazione di tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
5. lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere, gare e altre attività organizzate;
6. lo svolgimento di tutte le attività e l'installazione delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie, non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
7. lo svolgimento di attività pirotecniche;
8. lo svolgimento di attività, arti, mestieri (commercio in forma itinerante, fotografi, noleggio natanti, etc.) in difformità a quanto previsto dalle singole normative e regolamentazioni di settore; tali attività devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari. Ai titolari di tali autorizzazioni o nulla-osta è fatto obbligo di indossare in modo ben visibile il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune;
9. l'effettuazione di pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Le attività oggetto di autorizzazione, in base alle vigenti norme, saranno sottoposte a canone, relativa imposta regionale ed eventuale deposito cauzionale o garanzia fideiussoria.

#### Art. 3.d - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo nonché il pagamento del canone e della relativa imposta regionale, se dovuta. La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

#### Art. 3.e - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

#### Art. 3.f - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

### Art. 4 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO

Il servizio di salvataggio, con caratteristiche di stagionalità, dovrà essere svolto durante il periodo della stagione balneare di cui all'art. 1 comma 1 o eventualmente durante il periodo individuato in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 2. Tale servizio è organizzato in base a quanto previsto dalla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Jesolo e dalle Linee Guida per la gestione dei Servizi sull'Arenile (Carta dei Servizi sull'Arenile) approvate con Delibera di Giunta n.109 del 22.04.2008.

Al fine di garantire l'uniformità del servizio, è necessario che tutti i gestori dei servizi sull'arenile uniformino il proprio comportamento alle direttive ed agli standards così come stabiliti dalle predette linee guida.

### Art. 5 - SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.71, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005(Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n° 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marittime protette, chi non osserva i divieti fissati con Ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico -ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, in base alla Legge 8 luglio 2003, n. 172.

3. La competenza a far rispettare la presente ordinanza ed applicare le sanzioni amministrative previste dalla stessa spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77)
4. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
5. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari nonché da coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 99 del 30 Maggio 2005 e l'ordinanza n. 81 del 30 Aprile 2008.

Jesolo 19 giugno 2008

**IL DIRIGENTE IV SETTORE  
- ARCH. SALVINA SIST -**